## FUPERORF.

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CRON. / O 6 5 / 6

REP. 72854

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Felice Alberto D'Onofrio II Sezione, ha promunziato la seguente

### **SENTENZA**

nel procedimento incardinato con RG,N.2223-16 assegnato a sentenza in data 01-04-16

#### TRA

Zanciilo Branche (1995) (1995) , el.te dom.to in Saviano, alla via Giancora,6, presso lo studio degli Avv. ti Nunzio D'Amico (1995) (19

attore

E

Proctitalismo, in persona del l. r. p. t. el.te dom ta in Maralismo che comparsa di costituzione e di risposta

convenuta

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da verbali ed atti di causa

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Incardinatasi la lite, si costituiva la convenuta societa' che impugnava la domanda chiedendone il rigetto, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva riservata a sentenza.

W

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va osservato che la legittimazione delle parti rimane accertata per presunzioni e per tabulas. In particolare al giudice è consentito accertare d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la "legitimatio ad causam" attiva e passiva, ma non di rilevare d'ufficio l'effettiva titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio. ( ex plurimis Cass. n. 2091-12,4796-06,13756-06) Nel caso di caso di specie risulta documentalmente provata e pacificamente riconosciuta tra le parti.

Nel merito occorre accertare se al momento della conclusione del contratto sia stato convenuto un tasso di interesse usurario tale da incorrere nella determinazione di nullita' della clausola con conseguente restituzione degli interessi previsti dall'art 1815 comma 2 cc come sostituito dalla L. 108-96 Sul punto 1' attore sostiene che il tasso sia usurario in quanto il tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia "era del 15,51% a frente di un-tacg del 15,90%, la convenuta non disconosce tali parametri, ma eccepisce la differenza tra teg utilizzato per il controllo della disciplina per l' unitarieta' del prestito e taeg relativo alla trasparenza contrattuale. In particolare, la convenuta sostiene che il calcolo non va effettuato utilizzando il taeg( comprensivo di tutti gli oneri compresi osti, interessi di mora e polizza) ma il teg, nel quale in ottemperanza alle istruzioni di Banca d'Italia, ratione temporis vigenti( ma poi modificate a partire dal 2009) non era stato inserito il costo della polizza assicurativa.

Dunque, considerando il teg( tasso effettivo globale) l' interesse risulta del 9,58% e pertanto al di sotto del tasso del 15,51 mentre al contrario prendendo come riferimento il taeg ( tasso annuo effettivo globale) l' interesse sarebbe del 15,90% sforando la soglia.

La convenuta deduce la legittimità del proprio operato, avendo calcolato correttamente il teg sulla scorta delle istruzioni della Banca d'Italia vigenti ratione temporis; l' attore ritiene invece che anche all' epoca della stipula del contratto dovesse essere utilizzato il taeg alla luce dell' art 1 L.

My

n. 24-01 e della successiva giurisprudenza(Cass pen.46669-11 Cass. civ 350-13) secondo la quale statuiva con riferimento alla determinazione del tasso di interesse usurario, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, si tiene, quindi, conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Occorre verificare se la metodologia di calcolo del teg effettuata dalla convenuta con esclusione della commissione di massimo scoperto e delle in conformita' delle istruzioni della Banca d'Italia sia legittima. Ebbene sul punto vi e' contrasto giurisprudenziale; un orientamento ritiene che le direttive della Banca D'Italia abbiano carattere vincolante e che la metodologia di calcolo del teg comprensivo della commissioni di massimo scoperto, degli interessi moratori e delle spese inerenti al contratto sia vincolante solo a partire dall' entrata in vigore della I. n. 2-09 (ex multis Trib Lodi n.966-15). Diverso indirizzo, invece, sostiene che nel calcolo dell' interesse, ai fini dell' usura occorra tener conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese escluse solo quelle per imposte e tasse e persino la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo mentre le direttive ed istruzioni della Banca d'Italia non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali non essendo fonti normative(ex plurimis C.A. Milano n. 1070-14).La questione e' infine stata risolta dalle nuove istruzione della Banca d'italia emanate nel 2009 e comprensive anche del costo delle polizze assicurative. Ebbene il sottoscritto giudicante ritiene di aderire a quest' ultimo orientamento che ha trovato conforto nella Suprema Corte sez penale ed in particolare gia' menzionata 46669 sentenza del 23/11/2011 quale, peraltro, affermava che

le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non



può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

Ne consegue l'accoglimento della domanda, essendo il tasso di finanziamento convenuto nel contratto de quo vertitur, usurario con declaratoria di nullita' della relativa clausola ex art art 1815 comma 2 cc e la conseguente condanna della convenuta restituzione degli interessi nella misura di euro 2795,82, oltre interessi legali dalla domanda di convenuta restituzione degli interessi nella misura di euro 2795,82, oltre interessi legali dalla domanda di convenuta restituzione degli interessi nella misura di euro 2795,82, oltre interessi legali dalla domanda della convenuta restituzione degli interessi nella misura di euro 2795,82, oltre interessi legali dalla domanda della convenuta restituzione degli interessi nella della domanda della convenuta restituzione degli interessi nella della domanda della convenuta restituzione degli interessi nella della domanda della convenuta restituzione degli della domanda della della domanda della della domanda della della domanda della della della della domanda della della domanda della de

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede:

-accoglie la domanda e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 2795,82, oltre interessi legali dalla domanda;

Napoli,li & -0h-1

Il Giudice dî Pace

Avv. Felice A. DiOnofrio

